

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO
COORDINATI DALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.
PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

INDICE

- Art. 1- Definizioni
- Art. 2- Ambiti di applicazione

PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

Titolo I- Aspetti generali

- Art. 3- Corsi di studio
- Art. 4- Caratteristiche e struttura dei corsi
- Art. 5- Organi dei corsi di studio
- Art. 6- Requisiti di ammissione
- Art. 7- Iscrizione ad anni successivi al primo
- Art. 8- Iscrizioni ai corsi di insegnamento singoli
- Art. 9- Modalità organizzative delle attività formative
- Art. 10- Decadenza
- Art. 11- Piani di studio
- Art. 12- Passaggi tra corsi di studio e iscrizioni con abbreviazioni di corso
- Art. 13- Tutorato e orientamento

Titolo II – Attività formative

- Art. 14- Tipologie delle forme didattiche
- Art. 15- Programmi dei corsi
- Art. 16- Corsi sdoppiati o triplicati
- Art. 17- Mutuazioni

Titolo III – Prove di valutazione del profitto

- Art. 18- Ammissione e frequenza
- Art. 19- Sessioni d'esame
- Art. 20- Modalità di svolgimento degli esami
- Art. 21- Verifica della conoscenza linguistica
- Art. 22- Propedeuticità e vincoli

Titolo IV- Periodi di studio all'estero e Tirocinio

- Art. 23- Periodi di studio all'estero
- Art. 24- Esami sostenuti all'estero e riconoscimento dei crediti
- Art. 25- Tirocinio formativo/stage

Titolo V – Prova finale

- Art. 26- Esame finale dei corsi di laurea
- Art. 27- Esame finale dei corsi di laurea magistrale e a ciclo unico

Titolo VI – Organizzazione

- Art. 28- Piano didattico di Facoltà/Dipartimento
- Art. 29- Valutazione dell'attività didattica e dei servizi della Facoltà/Dipartimento

Titolo VII –Norme finali

- Art. 30 - Approvazione del Regolamento
- Art. 31 - Modifiche al Regolamento

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO
COORDINATI DALLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.
PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

Art. 1- Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento e salva espressa diversa previsione, si intendono:
 - a) per Università o Ateneo: l'Università Politecnica delle Marche;
 - b) per corsi di studio (CdS): i corsi di laurea (CdL), di laurea magistrale (CdLM); di laurea magistrale a ciclo unico (CdLMCU);
 - c) per Consiglio di Corso di Studi (CCdS): l'insieme di tutti i docenti del corso e dei rappresentanti degli studenti;
 - d) per Consiglio di Dipartimento: l'insieme di tutti i professori afferenti al Dipartimento, dei rappresentanti degli studenti e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 - e) per Assemblea di Facoltà (AsF): l'Organo della Facoltà costituito da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento di cui la Facoltà si avvale per acquisire in contemporanea il parere di tutti i Dipartimenti sulle questioni relative alla didattica;
 - f) per attività formativa professionalizzante (AFP): l'attività pratica svolta dagli studenti iscritti ai CdLMCU in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria;
 - g) per attività didattica elettiva (ADE): l'attività a scelta dello studente (forum, corsi monografici, internato),
 - h) per docente: il titolare dell'incarico;
 - i) per Coordinatore Corso Integrato (C.I.): il docente al quale è affidato il coordinamento del Corso Integrato e che assume il ruolo di Presidente della Commissione nominata per gli esami di profitto;
 - j) per studente: ogni discente dei corsi di studio della Facoltà di medicina e Chirurgia in regola con l'iscrizione;

Art. 2 – Ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce le regole comuni ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia nonché gli aspetti organizzativi e didattici del singolo corso di studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 ed in conformità a quanto stabilito dal Regolamento didattico di ateneo.
2. In particolare il Regolamento Didattico definisce il numero di crediti formativi relativi a ciascun anno di corso, specificando altresì la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio individuale o ad altre attività formative di tipo individuale.
3. Tale Regolamento è formato nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

PARTE I: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO
--

TITOLO I – ASPETTI GENERALI

Art. 3 – Corsi di studio

1. I corsi di studio coordinati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia sono elencati nell'allegato A, il cui aggiornamento, così come risultante dalla banca dati ministeriale dell'Offerta formativa – sezione RAD, costituisce modifica del presente Regolamento.
2. Tali corsi sono istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
3. Tutti i corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, considerata la trasversalità dei contenuti didattici, afferiscono in parti uguali a tutti i Dipartimenti della Facoltà. Il Dipartimento a cui afferiscono il maggior numero di CFU del corso di studi viene definito Dipartimento “di riferimento” ai soli fini dell'inserimento nelle procedure ministeriali.
4. Al fine di assicurare un'adeguata organizzazione didattica dei corsi di studio appartenenti all'area medica, per corrispondere all'esigenza di migliorare il coordinamento tra le varie strutture coinvolte nell'erogazione delle attività formative, con particolare riguardo a quelle di tipo assistenziale, è altresì

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO
COORDINATI DALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.
PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

indicata la Facoltà di Medicina e Chirurgia quale struttura di raccordo. Il Consiglio di Facoltà, nel rispetto delle proposte dei Consigli di Corso di Studio e dei pareri espressi dai Dipartimenti, definisce ed attua la programmazione didattica di tutti i Corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.

5. Con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà ed acquisito il parere della Commissione paritetica di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio, del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione, i corsi di studio vengono attivati o disattivati in conformità alla legislazione vigente e adempiendo alle regole procedurali connesse all'utilizzo delle banche dati del Ministero.
6. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio, viene comunque assicurata la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo o di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati nel rispetto della disciplina delibera dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Studio.

Art. 4 – Caratteristiche e struttura dei corsi

1. Le caratteristiche e la struttura dei corsi di studio per il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e della laurea magistrale a ciclo unico sono riportate nella Parte Seconda: "Norme relative ai singoli corsi di studio" del presente regolamento.

Art. 5 - Organi dei corsi di studio

1. Sono organi del Corso di studio:
 - a) Il Presidente del Corso
 - b) Il Consiglio del Corso di Studi; limitatamente ai Corsi di Studio sviluppati in più sedi (oggi CdL Infermieristica) il Consiglio di Corso di Studi è istituito presso ogni sede e prende il nome di Consiglio di Corso di Sede. Ciascun Consiglio di Corso di Sede (CCS) è coordinato dal Consiglio di Corso di Studi Interpoli.
 - c) Il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti (ADP) limitatamente ai Corsi di Studio professionalizzanti di area sanitaria.

La composizione, le modalità elettive e le regole di funzionamento sono disciplinate oltre che nello Statuto, e nel Regolamento Didattico di Ateneo, anche nel Regolamento di Funzionamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia (dall'art 8 all'art. 15).

Per tutti gli aspetti connessi alle procedure di assicurazione qualità gli Organi si avvalgono del Responsabile Qualità e del Gruppo del Riesame individuato dal Consiglio del Corso di Studio.

Art. 6 – Requisiti di ammissione

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, oppure di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo oppure, ove non più attivo, del debito formativo assegnato dal Consiglio di Corso di Studio dopo la valutazione individuale del caso.
2. Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale non a ciclo unico occorre il possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
3. Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale a ciclo unico occorre il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, oppure di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo
4. Il Consiglio di Facoltà in sede di programmazione delle attività didattiche, nei termini stabiliti dall'Ateneo, fissa il numero massimo degli studenti non comunitari residenti all'estero che, in possesso dei requisiti di accesso, possono iscriversi al primo anno dei corsi di studio.
5. L'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale è disciplinato dalla legge. Il numero di studenti ammissibili è definito annualmente con Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), tenendo conto del potenziale formativo dichiarato dall'Ateneo

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO
COORDINATI DALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.
PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

sulla base delle risorse e delle strutture didattiche e cliniche disponibili, nonché delle esigenze manifestate dalla Regione Marche e dal Ministero competente in ordine al fabbisogno di personale sanitario del profilo professionale di riferimento.

6. Il termine ultimo per l'iscrizione al primo anno è indicato negli specifici bandi di concorso.
7. L'ammissione avviene attraverso una prova concorsuale; la data, le modalità di svolgimento di tale prova ed il numero degli iscrivibili sono definiti annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e pubblicati ogni anno in apposito bando di ammissione emanato dall'Ateneo.
8. Le conoscenze e competenze richieste per l'ammissione, definite annualmente da decreto ministeriale, sono verificate tramite il raggiungimento, nella prova di ammissione, del punteggio minimo previsto.
9. Per le modalità di verifica del possesso o dell'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale e per l'individuazione della/delle disciplina/e cui sono attribuiti gli OFA, del detto punteggio minimo, delle modalità di svolgimento del recupero, si rinvia alla parte II del presente Regolamento Didattico.

Art. 7 – Iscrizione ad anni successivi al primo

1. Di norma per l'iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di studio non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU. E' richiesta, tuttavia, la frequenza a tutte le attività formative dell'anno precedente ed il superamento delle verifiche relative alle attività didattiche definite di sbarramento.
2. Lo Studente che non abbia acquisito tali requisiti viene iscritto nel successivo anno accademico, anche in soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi di cui non ha ottenuto l'attestazione di frequenza.
3. Viene invece definito fuori corso lo Studente che, pur avendo regolarmente frequentato, non ha superato entro la sessione di settembre; gli esami richiesti dal regolamento del corso di studio per il passaggio all'anno successivo o non abbia conseguito i crediti necessari per l'ammissione alla prova finale.
4. L'iscrizione a ciascuno degli anni di corso deve avvenire di norma entro il 1 ottobre.

Art. 8 - Iscrizione ai corsi di insegnamento singoli

1. Nei corsi di studio ad accesso programmato della Facoltà di Medicina e Chirurgia non è prevista l'iscrizione a corsi di insegnamento singoli.

Art. 9 – Modalità organizzative delle attività formative

1. Nei corsi di studio ad accesso programmato della Facoltà di Medicina e Chirurgia, secondo quanto disposto dal Senato Accademico, non è istituito il tempo parziale.
2. Gli studenti con particolari esigenze connesse alle loro condizioni di salute segnalano all'atto dell'immatricolazione/iscrizione il loro stato, producendo idonea documentazione. L'attività didattica viene organizzata in modo da garantire anche a tali soggetti un'efficace fruizione dell'offerta formativa. A tal fine i docenti e i responsabili dei servizi di supporto per la didattica adattano le modalità previste per la generalità degli studenti alle specifiche necessità degli studenti diversamente abili.

Art. 10 – Decadenza

1. La decadenza è la cessazione dalla carriera dello Studente, riferita ad uno specifico corso di laurea.
2. Viene considerato decaduto lo studente che non ha conseguito crediti per otto anni consecutivi con esclusione di quelli relativi ai Corsi Monografici e Forum.
2. A far data dall'entrata in vigore delle norme regolamentari dell'Ateneo, attuative della riforma degli ordinamenti didattici di cui al DM 509/99 e al DM 270/2004, e solo con riferimento agli iscritti ai nuovi corsi di studio, lo studente dichiarato decaduto o che abbia rinunciato agli studi può all'atto della reimmatricolazione chiedere il riconoscimento dei crediti acquisiti nella precedente carriera.
3. In tal caso, il Consiglio di Facoltà o l'Organo da quest'ultimo delegato, determinerà lo svolgimento della carriera dello studente alla luce della preventiva verifica di quali crediti relativi ad attività formative pregresse non siano stati dichiarati obsoleti ai sensi dell'art. 9, comma 14, del Regolamento Didattico di Ateneo.
4. La convalida esami, deliberata dal Consiglio di Facoltà o dall'Organo da quest'ultimo delegato, a seguito

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO
COORDINATI DALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.
PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

di passaggio tra il Vecchio ed il Nuovo Ordinamento del Corso di studi a cui lo studente è iscritto, equivale ad acquisizione crediti e pertanto il passaggio di corso interrompe la decadenza.

Art. 11 - Piani di Studio

1. Gli studenti devono seguire il manifesto degli studi, che annualmente, viene definito dagli Organi competenti in termini di insegnamenti ed altre attività didattiche.
2. Il Consiglio di Corso di Studi, nell'ambito della attività di riesame, si riserva di verificare la progressione effettiva della carriera dello studente e il monitoraggio del rispetto dei tempi di laurea previsti dall'ordinamento.
3. Per gli studenti dei Corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, è prevista la possibilità di presentare Piani di studio nell'ambito delle attività didattiche elettive (corsi monografici, forum, internati) che la Facoltà offre annualmente e per le quali, il Consiglio di Facoltà, annualmente, fissa modalità e termini di attivazione e di scelta.

Art. 12 – Passaggi tra corsi di studio e iscrizione con abbreviazioni di corso

1. Trattandosi di Corsi di Studio ad accesso programmato non è concessa, allo studente iscritto, la possibilità di trasferirsi a diverso corso di laurea o laurea magistrale. Tale studente è tenuto a partecipare al concorso di ammissione al primo anno del corso di laurea o laurea magistrale a cui intende iscriversi.
2. Gli studenti fuori corso dell'ultimo anno non sono ammessi in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, verranno eventualmente iscritti ripetenti dell'ultimo anno, qualora risultino ancora posti vacanti.
3. Le richieste di trasferimento agli anni successivi al primo presentate dagli studenti di altre sedi universitarie o il cambio della sede didattica richiesto dagli studenti dei CdL in Infermieristica saranno esaminati nel rispetto dei criteri di merito approvati dalla Facoltà.
4. Gli studenti iscritti presso altre sedi universitarie possono presentare istanza di trasferimento e concorrere per i posti disponibili esclusivamente se esiste la corrispondenza di contingente, di ordinamento e di corso di studio tra la sede di provenienza e la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'UNIVPM.
5. Per il corso di laurea in Infermieristica i posti disponibili vengono assegnati in via prioritaria agli studenti iscritti presso questo Ateneo al corso di laurea in Infermieristica che richiedano il cambio di sede didattica e secondariamente, nel limite dei posti disponibili, agli studenti provenienti da altra Università iscritti al medesimo corso di laurea, che presentino domanda di trasferimento.
6. Le graduatorie per i trasferimenti/cambi di sede sono formulate per anno di corso di accesso tenendo conto dei criteri di merito (valutati al secondo decimale) approvati dalla Facoltà.
7. Per poter accedere all'anno di corso richiesto è necessario avere ottenuto tutte le attestazioni di frequenza dell'anno di corso precedente;
8. Non sarà concesso il nulla-osta all'anno richiesto del corso di laurea delle Professioni Sanitarie (sia corsi triennali che magistrali) a chi è in debito del TIROCINIO o a chi, comunque, non l'abbia completato alla data di ritiro del nulla-osta;
9. Non sarà concesso il nulla-osta al trasferimento a partire dal QUARTO anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia D.M. 270/2004 (Classe LM-41) a coloro che non abbiano superato alla data del ritiro del nulla-osta gli esami fondamentali indicati nel Regolamento Didattico del Corso di Studio.

Art. 13 - Tutorato e orientamento

1. Il tutorato è l'attività tesa a guidare gli studenti al miglioramento dell'attività di studio e all'informazione per una più adeguata fruizione del diritto allo studio e dei servizi allo scopo di diminuire il tasso di abbandoni e ridurre il divario tra la durata legale e quella reale del corso di studio; il servizio di tutorato provvede, inoltre, a fornire agli studenti consigli relativi alla scelta del percorso di studio.
2. L'organizzazione delle attività di tutorato è demandata ai Consigli di Corso di studio e della Facoltà.
3. L'organizzazione delle varie forme di tutorato è prevista da apposito regolamento anche in relazione a quanto previsto dalla legge 19 ottobre 1999, n. 370, sull'incentivazione della didattica.
4. Le attività di tutorato, rientrano tra i compiti del Docente.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO
COORDINATI DALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.
PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

5. Nell'ambito del tutorato si riconoscono le seguenti figure:
- a) **Tutore consigliere** che è un Docente al quale il singolo Studente può rivolgersi per avere suggerimenti e consigli inerenti la propria carriera scolastica; è scelto liberamente dallo Studente tra i Professori ed i Ricercatori del corso ed è lo stesso per tutta la durata del corso di studi o per parte di esso;
 - b) **Tutore "esercitatore" e/o "didattico"** con il compito di svolgere attività didattiche integrative (esercitazioni, AFP), propedeutiche e di recupero richieste dal docente titolare del corso di insegnamento.
 - c) **Tutore di laboratorio e tirocinio** che guida piccoli gruppi di Studenti nello svolgimento delle attività pratiche previste dalla programmazione didattica, nel rispetto degli obiettivi generali del Corso di Studio.
 - d) **Tutore/Referente** della Attività Formativa Professionalizzante che guida piccoli gruppi di studenti nella acquisizione degli skills in aula, in corsia o nell'aula didattica attrezzata con simulatori.
6. Nei Corsi di Studio possono essere inoltre previste altre figure di supporto alla didattica:
- a) **Coadiutore didattico** con il compito di condurre attività finalizzate all'assistenza e al sostegno agli studenti presso i corsi di laurea mediante esercitazioni aggiuntive rispetto all'orario del corso ufficiale e attività di tutorato all'intera classe o a gruppi di studenti. Tali attività, di supporto alla didattica, devono essere svolte in ore non coincidenti con l'orario ufficiale del corso; al titolare del contratto è richiesto un impegno massimo di 80 ore per anno accademico.
7. La Facoltà, per lo svolgimento delle attività di tutorato, potrà avvalersi anche degli studenti scelti dalla struttura didattica sulla base di appositi bandi con le modalità ed i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

TITOLO II – ATTIVITA' FORMATIVE

Art. 14 - Tipologie delle forme didattiche

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata dalla Facoltà al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento a varie forme didattiche quali corsi di insegnamento, lezioni, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, laboratori informatici, sperimentali o di progetto, tirocini, internati, progetti, tesi, visite di studio, studio individuale, autoapprendimento.
- Unità di misura delle attività formative***
2. L'unità di misura del lavoro richiesto allo Studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU). Il CFU misura l'impegno complessivo che uno studente è chiamato a svolgere nell'ambito degli studi universitari
3. La normativa vigente definisce la durata normale del corso in anni e, proporzionalmente, il numero dei crediti da acquisire per il conseguimento dei vari relativi titoli di studio:
- ❖ per conseguire la laurea, al termine di un corso di laurea di durata triennale, è necessario acquisire 180 CFU;
 - ❖ per conseguire la laurea magistrale, al termine di un corso di laurea magistrale di durata biennale, è necessario acquisire 120 CFU;
 - ❖ per conseguire la laurea magistrale, al termine di un corso di laurea magistrale a ciclo unico di durata sessennale, è necessario acquisire 360 CFU;
4. Il Sistema dei crediti formativi universitari coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un credito formativo universitario equivale a un credito ECTS.
5. In ogni corso di studio attivato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, ad eccezione dei corsi di Laurea in Infermieristica e in Ostetricia per i quali come meglio specificato al comma 7 l'impegno studente è quantificato in 30 ore/CFU, ad ogni CFU corrispondono venticinque ore di lavoro dello Studente, di norma suddivise tra attività didattica frontale, pratica, studio guidato, studio individuale (di queste sino ad un massimo di due ore possono essere riservate ad attività interattive, guidate, a piccoli gruppi). Nel

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO
COORDINATI DALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.
PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia l'impegno didattico per le lezioni frontali relative alle attività di base, caratterizzanti ed affini è quantificato in 12 ore/CFU mentre quello previsto per l'attività professionalizzante, gli internati, l'attività didattica elettiva e la prova finale è pari a 25 ore/CFU.

6. Nel corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria l'impegno didattico per le lezioni frontali relative alle attività di base, caratterizzanti ed affini è quantificato in 12 ore/CFU, quello programmato per l'attività professionalizzante è pari a 17 ore/CFU e quello destinato alla attività didattica elettiva e la prova finale è stabilito in 25 ore/CFU.
7. Nel corso di Laurea in Infermieristica e nel corso di Laurea in Ostetricia un credito formativo corrisponde a 30 ore, di cui 12 destinate all'attività frontale e 18 allo studio individuale (di queste sino ad un massimo di quattro possono essere riservate ad attività interattive, guidate, a piccoli gruppi).
8. Le ore dedicate alla attività di tirocinio prevista negli ordinamenti in tutti i corsi di studio professionalizzanti di area sanitaria, viene quantificata da ciascun Consiglio di Corso di Studio tra un minimo di 10 ore/CFU ad un massimo di 30 ore/CFU.

Corsi di insegnamento

9. I corsi di insegnamento sono insiemi di attività didattiche omogenee per contenuti o per finalità e sono individuati dalle competenti strutture didattiche. Essi possono essere monodisciplinari o integrati.
10. Ad un corso di insegnamento monodisciplinare corrispondono un unico docente ed un unico settore scientifico disciplinare. Il corso monodisciplinare, pur facendo capo ad un unico modulo didattico, può essere suddiviso ulteriormente in specifiche tematiche, nell'ambito dello stesso settore scientifico disciplinare e della stessa tipologia di attività formativa.
11. Un corso di insegnamento integrato è un raggruppamento interdisciplinare di attività formative, denominate moduli coordinati, differenziate per tipologia di attività e/o di settore scientifico disciplinare. Tali moduli non possono, a loro volta, essere ulteriormente suddivisi, fatta salva la possibilità di suddividere il carico didattico tra più docenti. Il corso integrato, essendo costituito da più moduli didattici, è impartito da due o più docenti, uno dei quali ne assume l'incarico di coordinatore. Il coordinatore del corso integrato, nominato dal Consiglio di Facoltà, ha la responsabilità didattica del corso e presiede la commissione d'esame.
12. La durata e l'articolazione dei corsi d'insegnamento e delle altre attività formative sono stabilite dal Consiglio di Facoltà.

Coordinatori corsi di insegnamento

13. Ogni corso di insegnamento riconosce la figura del Coordinatore, nominato dalla Facoltà; per i corsi pluridisciplinari il Coordinatore è individuato sulla base dei seguenti criteri: ruolo accademico; numero di crediti di insegnamento; anzianità di carriera.
14. Tra i docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia e di altre Facoltà o altri Atenei, indipendentemente dal ruolo e dai crediti, è designato coordinatore il docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
15. Nei corsi professionalizzanti, tra due docenti entrambi appartenenti al SSN, prevale il Direttore delle attività didattiche professionalizzanti o, in secondo ordine, il Tutore di Tirocinio.
16. Tra due docenti del SSN, a parità di crediti e anzianità nell'incarico, è designato coordinatore il docente che nella valutazione dei titoli risulta in possesso di una maggiore anzianità di servizio.
17. Per i docenti a contratto il coordinamento è affidato al titolare d'insegnamento con il maggior numero di CFU; in caso di parità di CFU prevale l'anzianità nell'incarico.

Corsi di insegnamento a sviluppo pluriennale

18. L'attribuzione dei crediti relativi ai corsi di insegnamento a sviluppo pluriennale avviene di norma al momento dell'esame di profitto. Possono essere previste, dal Coordinatore del corso d'insegnamento, valutazioni formative (prove in itinere) certificate utili agli studenti per il conseguimento dei requisiti necessari per partecipare alla assegnazione dei benefici in materia di diritto allo Studio. Tali valutazioni una volta approvate dal Consiglio di Corso di Studio vengono indicate nel manifesto degli studi, seppure le stesse non siano obbligatorie.

Corsi integrativi di corsi ufficiali

19. Possono essere previsti corsi integrativi tenuti dai titolari dei contratti integrativi scelti dall'Ateneo

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO
COORDINATI DALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.
PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

mediante selezione pubblica. Per gli stessi viene definito dalla Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Studi, la durata e la collocazione nel calendario delle lezioni. I contratti integrativi sono di norma collegati al un corso ufficiale.

Modalità di erogazione della attività didattica

20. L'attività didattica che viene svolta nei Corsi di studio della Facoltà si distingue in: didattica frontale, professionalizzante ed elettiva. Sulla base di quanto previsto dagli Ordinamenti didattici sono definite attività professionalizzanti: le attività di Laboratorio e di Tirocinio per i Corsi di Laurea triennali e Magistrali e l'attività formativa professionalizzante per i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina e Chirurgia; a quest'ultimo si aggiunge l'attività di Internato. Le attività professionalizzanti, di norma, sono svolte presso laboratori didattici e di simulazione e strutture cliniche o di base; esse vengono descritte nella parte II del Regolamento didattico.
21. L'attività formativa professionalizzante, propria dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria si prefigge lo scopo di far acquisire allo studente le abilità ed i comportamenti che, uniti alle conoscenze, costituiscono la competenza professionale; si svolge in piccoli gruppi presso strutture assistenziali, di norma a partire dal terzo anno di corso.
22. L'attività Didattica elettiva (ADE), presente in tutti i corsi di studio della Facoltà, oltre alla possibilità di prevedere Corsi di Insegnamento cd. "complementari" dell'area medica, chirurgica, professionalizzante e/o specialistica e dei servizi, ricomprende i Corsi Monografici ed i Forum Multiprofessionali.
23. Le ADE, se pur opzionali nella scelta da parte dello studente, sono attività obbligatorie. Prevedono il conseguimento di CFU (minimo 1 CFU per ogni attività) a seguito del superamento di specifica verifica.
24. I Forum multiprofessionali sono attività didattiche seguite congiuntamente da studenti di più corsi di studio con lo scopo di fornire occasioni di incontro e di formazione comune, nello spirito di stimolare il lavoro di squadra dei futuri professionisti.
25. La programmazione di tutta l'attività formativa è definita annualmente dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Consigli di Corso di studio e previo parere della Commissione Paritetica per la Didattica e il Diritto allo Studio

Art. 15 - Programmi dei corsi

1. I programmi degli insegnamenti dei singoli corsi di studio sono pubblicati sul sito della Facoltà di Medicina e Chirurgia (<http://guida.med.univpm.it/guida.php>). Il contenuto dei singoli moduli didattici viene descritto all'interno del Corso Integrato di afferenza. La descrizione oltre alle parti comuni (prerequisiti, modalità di svolgimento del corso, risultati di apprendimento attesi, modalità di svolgimento dell'esame) riguarda il programma dei singoli moduli didattici ed i testi consigliati.

Art. 16 - Corsi sdoppiati o triplicati

1. Nell'ambito dei corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia non sono previsti sdoppiamenti di insegnamenti; unica eccezione è presente nel CdL in Infermieristica sede di Ancona dove, limitatamente ai moduli didattici professionalizzanti del Settore Scientifico caratterizzante la professione, la didattica frontale di ognuno dei due canali è affidata a due docenti, uno per ciascun canale (A-L, M-Z) in cui sono suddivisi gli studenti, in base all'iniziale del cognome. La scheda di insegnamento è comunque unica e prevede risultati di apprendimento, programma e modalità di svolgimento e verifica dell'apprendimento comuni ai due canali.

Art. 17 - Mutuazioni

1. I corsi di insegnamento possono essere mutuati, secondo le modalità e i criteri indicati all'art. 18 del Regolamento didattico di Ateneo dell'UNIVPM.
2. In particolare il Consiglio di Facoltà, su indicazione dei docenti dei singoli settori scientifico disciplinari che manifestano la disponibilità all'incarico, determina i corsi di insegnamento che possono essere mutuati. La mutuazione deve garantire in ogni caso il rispetto dei semestri in cui gli insegnamenti interessati vengono offerti nonché il raggiungimento degli obiettivi specifici dei vari corsi di studio.

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO
COORDINATI DALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.
PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO**

TITOLO III – PROVE DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO

Art. 18- Ammissione e frequenza

1. Per tutti i corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia la frequenza è obbligatoria. Per l'attività teorica la % di frequenza necessaria è pari al 70%; per l'attività professionalizzante tale percentuale è pari al 100%.
2. Eventuali deroghe all'obbligo di frequenza possono essere definite e adeguatamente motivate in seno ai Regolamenti dei singoli Corsi di studio, limitatamente alla frequenza delle attività teoriche.
3. La frequenza viene verificata nel rispetto delle modalità di accertamento stabilite dalla Facoltà. Tali modalità, in assenza di comunicazione alla Segreteria Studenti del mancato raggiungimento della frequenza da parte del Coordinatore del corso integrato o del titolare del modulo monodisciplinare prevedono la rilevazione della frequenza tramite badge e la successiva elaborazione tramite procedura informatizzata gestita dalla Amministrazione centrale.
4. La frequenza alle Attività Formative Professionalizzanti del CdLMCU in Medicina e Chirurgia viene acquisita dai tutor/referenti attraverso la firma di presenza dello studente. Quella del CdLMCU in Odontoiatria e Protesi Dentaria viene rilevata dal docente titolare del modulo didattico al quale la stessa è associata.
5. La frequenza delle attività di laboratorio e di tirocinio clinico/pratico prevista nell'ambito dei Corsi di laurea e laurea magistrale professionalizzanti di area sanitaria è regolamentata dal Regolamento didattico del corso di studi negli articoli e/o allegati dedicati alle attività di Laboratorio e Tirocinio.
6. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche è necessaria allo Studente per sostenere l'esame e per il passaggio all'anno successivo.

Art. 19- Sessioni d'esame

1. Gli esami di profitto sono effettuati esclusivamente nei periodi ad essi riservati e denominati "Sessioni d'esame"; i predetti periodi, di norma, non possono coincidere con quelli nei quali si svolgono le attività didattiche teoriche.
2. Le Sessioni d' esame, ciascuna della durata di circa un mese, sono fissate in tre periodi dell' anno: al termine dei corsi del primo semestre (sessione di Febbraio); al termine dei corsi del secondo semestre (sessione di Giugno) e nella sessione di recupero di settembre, che ha un suo prolungamento a dicembre. E' inoltre previsto un appello nel periodo primaverile e comunque entro il 20 aprile.
3. Le date di inizio e di conclusione delle sessioni d'esame sono fissate nella programmazione didattica (calendario didattico).
4. Il numero di appelli per sessione è stabilito dal Consiglio di Facoltà, previo parere favorevole della Assemblea di Facoltà, nel calendario delle attività didattiche.
5. Ulteriori appelli d'esame possono essere istituiti per gli Studenti fuori corso, per recuperi di esami degli anni precedenti a quello di iscrizione o nei casi in cui il Consiglio di Facoltà, previo parere favorevole dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Corso di Studi, autorizzi l'apertura alle iscrizioni.
6. Possono essere inserite nel calendario delle attività didattiche anche eventuali sessioni straordinarie di esame, riservate agli studenti che hanno superato la durata legale del corso di studio o a quelli per i quali il Consiglio di Facoltà ha autorizzato l'apertura alle iscrizioni, previo parere favorevole dell'Assemblea di Facoltà e del Consiglio di Corso di Studi.
7. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo Studente con il superamento di un esame orale e/o scritto o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal docente titolare e comunicata allo studenti all'inizio del corso di insegnamento e pubblicata sul sito della Facoltà.
8. Nel rispetto dei criteri predeterminati dal Senato Accademico, possono essere riconosciuti come crediti formativi universitari, valutando gli obiettivi raggiunti e l'attività svolta dal richiedente, le competenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO
COORDINATI DALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.
PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Tali attività vengono definite dal Regolamento Didattico di ogni corso di studio. Il numero massimo dei crediti formativi universitari riconoscibili, ai sensi del presente comma, è fissato nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

9. Le attività già riconosciute, ai sensi del precedente comma, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea, non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.
10. Le date degli appelli di ciascuna sessione sono rese pubbliche almeno due mesi prima della data di inizio della sessione. L'appello deve avere inizio alla data fissata e deve essere portato a compimento con continuità. Eventuali deroghe devono essere motivate e autorizzate dal Preside, previo parere del Presidente del Corso di Studi. La data di un appello non può essere anticipata.
11. La distanza tra due appelli consecutivi dello stesso insegnamento, di norma, deve essere pari ad almeno due settimane. L'appello di dicembre, e quello previsto nel periodo primaverile (entro il 20 aprile) e gli appelli delle due sessioni di recupero sono unici.
12. Al fine di garantire allo studente in corso la possibilità di sostenere esami dello stesso ciclo in giorni non coincidenti, tenuto conto dell'elevato numero di C.I. presenti negli ordinamenti, il numero degli esami fissati nella prima sessione di ogni semestre (febbraio e giugno) è limitato a due esami/giorno di cui uno in orario mattutino e uno pomeridiano.
13. Lo studente in corso non può sostenere nessun esame dell'anno di corso al quale è iscritto, prima che l'attività didattica dell'attività formativa sia conclusa.
14. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami per i quali possiede l'attestazione di frequenza, nel rispetto delle propedeuticità previste nel regolamento del corso di studio. Il controllo relativo alle propedeuticità è demandato alla competenza della Commissione in sede d'esame.
15. Il numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi ufficiali (integrati o monodisciplinari) stabiliti dagli Ordinamenti dei singoli corsi di laurea e deve comunque rispettare i limiti previste dalle normative vigenti in materia.
16. Al fine di garantire agli studenti il raggiungimento dei CFU necessari al conseguimento dei benefici in materia di Diritto allo Studio nel definire il manifesto degli studi il Consiglio del Corso di Studi può prevedere verifiche in itinere che, seppure facoltative, danno diritto, in caso di superamento, all'ottenimento dei CFU relativi al modulo didattico valutato.

Art. 20 - Modalità di svolgimento degli esami (verifiche di apprendimento)

1. La verifica dell'apprendimento comprende valutazioni formative e valutazioni certificative. Le valutazioni formative (*prove in itinere*) sono esclusivamente intese a rilevare l'efficacia dei processi d'apprendimento e d'insegnamento nei confronti di contenuti stabiliti. Le valutazioni certificative (*esami di profitto*) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale dello Studente ed attribuendo allo stesso, in caso di valutazione positiva, i crediti previsti per l'insegnamento oggetto della valutazione. .
2. Il docente titolare di Corso monodisciplinare e il Coordinatore del corso integrato definiscono nella scheda di insegnamento le modalità di verifica dell'apprendimento.
3. Gli esami di profitto consistono in una prova, scritta e/o orale e/o pratica, da svolgersi al termine del corso. Le verifiche delle attività pratiche mirano inoltre all'accertamento delle conoscenze e delle abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum .
4. Le modalità di accertamento devono essere comunicate allo studente all'inizio del corso: le stesse vengono inoltre riportate sulle "schede insegnamento" pubblicate sul sito della Facoltà - Area Didattica – Guida degli insegnamenti (Syllabus) - <http://guida.med.univpm.it/guida.php>
5. La prova orale è pubblica.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO
COORDINATI DALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.
PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

6. La Commissione d'esame, viene nominata dal Preside della Facoltà su proposta del Coordinatore del Corso integrato o, in caso di corso monodisciplinare dal Docente titolare del corso.
7. La commissione, se trattasi di corso monodisciplinare deve essere composta da almeno due membri, di cui uno docente di materia affine; nei corsi di laurea triennali nel caso in cui non sia possibile identificare docente di materia affine può essere nominato componente il Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti.
8. La Commissione è presieduta, di norma, dal Titolare dell'insegnamento o dal Coordinatore del Corso se trattasi di Corso Integrato; nella stessa devono essere obbligatoriamente indicati commissari supplenti. In caso di motivato impedimento il presidente della commissione viene sostituito da altro docente nominato dal Preside della Facoltà su proposta del Coordinatore del Corso Integrato.
9. In presenza di corsi di insegnamento integrati la valutazione del profitto dello studente è collegiale e contestuale con modalità previste ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera d) e dell'art.12, comma 2 lettera d) del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.
10. La votazione è espressa in trentesimi
11. La prova si intende superata con una votazione minima di 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode.
12. Il voto è riportato su apposito verbale informatizzato con adozione di firma digitale o in forma cartacea nelle more della completa adozione della firma digitale. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti responsabili costituisce dovere didattico.
13. Il verbale cartaceo in copia, di cui al comma precedente debitamente compilato e firmato dal Presidente della Commissione, deve essere trasmesso alla Segreteria studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia entro 5 giorni dalla verifica, ovvero, nel caso di prove scritte, entro 5 giorni dalla valutazione degli esiti. Il verbale informatizzato con adozione di firma digitale deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente della Commissione.
14. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale, sotto la propria responsabilità, la composizione della Commissione, il regolare funzionamento della stessa, nonché il regolare svolgimento delle verifiche.
15. Al momento dell'assegnazione del voto o della verifica positiva del profitto lo studente acquisisce i crediti previsti per il relativo insegnamento o altra attività formativa.

Art. 21 - Verifica della conoscenza linguistica ed informatica

1. La verifica della conoscenza linguistica e di quella informatica avviene con le stesse modalità descritte al punto precedente fatto salvo il riconoscimento delle conoscenze di lingua inglese o degli ECDL acquisiti all'esterno. Per poter ottenere il riconoscimento/convalida dei CFU previsti per le predette attività lo studente è tenuto a presentare alla Segreteria Studenti la certificazione rilasciata dai soggetti/enti presso i quali è stata svolta la formazione ed acquisito il titolo.

Art. 22 – Propedeuticità e vincoli (*Sbarramento, Obsolescenza e Sospensione*)

1. La propedeuticità è la successione logica e temporale nell'iscrizione agli esami ed esprime l'obbligo del superamento di alcuni prima di affrontare la verifica di altri.
2. Le propedeuticità vengono definite annualmente dal Consiglio del Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Studi. sono indicate nel Regolamento del singolo corso di studi.
3. I docenti *possono* inserire all'interno dei programmi dei propri corsi d'insegnamento le conoscenze che ritengono indispensabili per poter seguire il corso e sostenere l'esame.
4. Lo sbarramento è l'impedimento all'iscrizione ad un determinato anno di corso qualora non siano stati superati determinati esami.
5. L'obsolescenza, stabilita dal Consiglio di Facoltà, è la perdita di validità di un credito acquisito; essa si

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO
COORDINATI DALLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.
PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

realizza quando i contenuti del corso hanno subito nel tempo un'evoluzione tale da rendere necessario un ulteriore o parziale apprendimento.

6. Il Consiglio di Facoltà esprime parere in merito alla sospensione dalle attività formative richiesta dallo studente per motivi quali gravidanza e malattia.
7. I periodi di sospensione non vengono computati ai fini della decadenza

TITOLO IV - PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO E TIROCINIO

Art. 23 - Periodi di studio all'estero

1. La Facoltà favorisce gli scambi di studenti con Università estere anche secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo agli scambi. Le condizioni, le procedure e le modalità vengono deliberate dal Senato Accademico, sentita la Facoltà.
2. Il riconoscimento del programma di studi effettuato presso Atenei esteri deve essere preventivamente approvato dalla Facoltà secondo modalità stabilite dal proprio regolamento, a meno che, nell'ambito di accordi di scambio, siano state approvate dal Senato Accademico tabelle di equivalenza con i corsi e seminari tenuti presso Università partner.
3. Le tipologie del riconoscimento dei crediti sono:
 - frequenza di attività formative;
 - frequenza di attività formative e verifica di profitto per il conseguimento di crediti;
 - preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - tirocinio.
4. Le attività svolte all'estero da studenti iscritti, nell'ambito di programmi di scambio con istituzioni universitarie straniere, sono riconosciute valide ai fini della carriera e danno luogo all'acquisizione di crediti formativi, purché compiute nel rispetto delle norme e delle determinazioni specifiche della Facoltà.
5. Il riconoscimento preventivo del programma di studi da effettuarsi all'estero, la determinazione dei crediti acquisibili a seguito dello svolgimento delle relative attività è affidato al Consiglio di Facoltà previo parere e valutazione preventiva del Consiglio del Corso di Studi in merito alla sua pertinenza con i programmi didattici del Corso di studi di riferimento.
6. L'attività didattica svolta nell'ambito di scambi internazionali per la mobilità studentesca è valutata e riconosciuta dal Consiglio di Facoltà. La decisione del Consiglio di Facoltà è assunta previo parere e valutazione preventiva della Commissione Didattica in merito alla sua pertinenza con i programmi didattici della Facoltà.
7. Il Consiglio del Corso di studi può procedere alla determinazione di un voto associato all'attività svolta all'estero, espresso in trentesimi, sulla base di tabelle di equiparazione tra le differenti modalità di valutazione proposte dalle strutture stesse e approvate dalla Facoltà.
8. Il riconoscimento dell'esame comporta anche il riconoscimento dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero, da effettuarsi nei termini utili per il godimento delle agevolazioni previste dall'Ateneo e dall'ERSU

Art. 24 - Esami sostenuti all'estero e riconoscimento dei crediti

1. Gli studi compiuti e i crediti conseguiti da uno Studente proveniente da altro Corso di Studi o da altra Università possono essere riconosciuti dal Consiglio di Facoltà, una volta valutati gli obiettivi raggiunti e l'attività svolta dallo studente ed espresso giudizio di congruità con gli obiettivi formativi degli insegnamenti compresi nell'Ordinamento didattico da parte del Consiglio del Corso di studio.
2. Nei Corsi di studio organizzati in più sedi, nell'ambito dei Consigli di Corso di Studio Interpoli dovranno essere condivisi modalità e criteri per tali riconoscimenti.
3. Nel caso di trasferimento dello studente effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO
COORDINATI DALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.
PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

4. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, nell'ambito del numero programmato.
5. Le lauree conseguite presso Università straniere possono essere riconosciute nel caso in cui esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedano l'equipollenza del titolo.

Art. 25 – Tirocinio formativo/stage

1. I tirocini/stage sono regolati dal Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 che contiene il regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.
2. L'attività di tirocinio/attività formativa professionalizzante dei Corsi di Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia viene svolta presso enti pubblici o privati, aziende e studi professionali o presso le strutture didattico-scientifiche dell'Università inserite nella rete formativa del corso di studi
3. Il tirocinio/attività formativa professionalizzante può essere effettuato anche in più di una sede, e laddove previsto dalle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti, questa può essere anche all'estero.
4. I rapporti con le sedi extrauniversitarie sono regolati da convenzioni stipulate con gli enti nel rispetto delle vigenti intese tra Università e Regione Marche e/o ai sensi delle disposizioni legislative che regolano i tirocini formativi e di orientamento richiamate al comma 1.
5. Il Consiglio di Corso di Studi, su proposta del Direttore ADP nei corsi stabilisce le modalità specifiche di svolgimento del tirocinio/attività formativa professionalizzante; le stesse sono descritte nella parte II del presente regolamento.
6. Al tirocinio/attività formativa professionalizzante vengono attribuiti un numero di crediti almeno pari al minimo previsto dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. Ad ogni credito corrisponde un numero di ore di didattica professionalizzante che possono variare, nel rispetto di quanto definito dall'ordinamento del corso di studi e degli obiettivi formativi prefissati, da un minimo di 10 ad un massimo di 30 ore di attività formativa.

TITOLO V - PROVA FINALE

Art. 26- Esame finale dei Corsi di Laurea – modalità di svolgimento e criteri -

La prova finale per il conseguimento della laurea, può essere orale o scritta o pratica.

La votazione della prova finale è espressa in cento decimi, qualunque sia il numero di commissari. La prova s'intende superata con una votazione minima di 66/110. La votazione è assegnata dalla commissione tenendo conto del curriculum dello studente e sulla base della prova finale. La lode è assegnata con decisione a maggioranza di due terzi dei commissari.

I Consigli dei corsi di studio determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o la tesi essere redatta in lingua straniera.

Il diploma o attestato finale relativo ad un corso di studi ha il medesimo contenuto e forma indipendentemente dalle modalità di organizzazione della didattica.

L'esame finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi di laurea scritta, elaborata in forma originale dallo Studente sotto la guida di un Relatore, e nella dimostrazione del possesso di abilità pratiche laddove previsto dagli Ordinamenti dei Corsi di Studi.

La preparazione della tesi, può essere realizzata anche frequentando strutture universitarie cliniche o di base o strutture sanitarie, nel rispetto di un programma concordato con il Relatore.

Le tesi devono essere assegnate tempestivamente agli studenti in seguito ad una loro richiesta, tenendo conto del loro piano di studi e delle loro aspirazioni; deve essere garantita la più ampia e aggiornata pubblicità sulle tesi in corso di svolgimento e reso noto il termine per la loro consegna.

Per accedere alla prova finale, lo Studente deve aver superato tutti gli esami di profitto, aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento e avere avuto una valutazione positiva in tutte le attività pratiche (laboratori, tirocini, attività formativa professionalizzante.)

I crediti della tesi sono acquisiti con la prova finale.

Nei Corsi di Laurea triennale l'Esame finale, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione, è

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO
COORDINATI DALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.
PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

organizzato in due sessioni, in periodi definiti su base nazionale.

La Commissione di laurea, per i Corsi di Laurea triennali delle professioni sanitarie, è composta di un numero di 7 membri.

La composizione della Commissione non può variare nel corso dei lavori dei due momenti di valutazione (prova pratica e dissertazione tesi) a meno di modifiche del provvedimento di nomina. Nel compunto dei componenti della Commissione devono essere previsti almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali più rappresentative. L'elenco di dette Associazioni è stabilito nel rispetto della normativa vigente. Pertanto i rappresentanti nominati in Commissione apparterranno esclusivamente a quelle Associazioni riportate nel citato D.M. e saranno nominati dal Presidente delle stesse.

Per quanto concerne i Ministeri "vigilanti" ovvero il MIUR e il Ministero della Salute, gli stessi possono nominare propri rappresentanti a sovrintendere alla regolarità dei lavori delle prove d'esame. I rappresentanti ministeriali sono da computare in eccedenza al numero dei componenti di cui ai precedenti punti e gli stessi devono firmare i verbali d'esame.

Le Commissioni sono nominate dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Il voto di Laurea, espresso in cento decimi, tiene conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi di acquisizione dei crediti formativi, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale. Il voto complessivo è arrotondato per eccesso.

Esso in particolare deriva dalla somma dei seguenti parametri:

Corsi di Laurea triennali delle Professioni Sanitarie

1) Media esami

2) Prova pratica e Tesi

La prova finale dei corsi di laurea delle professioni sanitarie è unica e si compone di due momenti di valutazione diversi, cioè di una prova pratica ed una prova che consiste nella redazione della tesi e la conseguente dissertazione. La prova pratica è propedeutica alla dissertazione della tesi e deve essere strutturata in modo da permettere ai candidati di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità pratiche e tecniche inserite nel contesto operativo previsto dal proprio profilo professionale, e l'elaborato di tesi deve essere incentrato sulle peculiarità della professione sanitaria per cui l'esame viene svolto.

Le due diverse parti dell'unica prova finale devono essere valutate in maniera uguale concorrendo entrambe alla determinazione del voto finale dell'esame. In caso di valutazione insufficiente della prova pratica (non superamento della prova pratica) l'esame si interrompe e si ritiene non superato pertanto va ripetuto interamente in una seduta successiva.

3) Durata degli studi

4) Lodi esami di profitto

5) Scambi internazionali

Art. 27 - Esame finale dei Corsi di Laurea Magistrale e a ciclo unico - modalità di svolgimento e criteri

1. La prova finale per il conseguimento della laurea, può essere orale o scritta o pratica.
2. La votazione della prova finale è espressa in cento decimi, qualunque sia il numero di commissari. La prova s'intende superata con una votazione minima di 66/110. La votazione è assegnata dalla commissione tenendo conto del curriculum dello studente e sulla base della prova finale. La lode è assegnata con decisione a maggioranza di due terzi dei commissari.
3. I Consigli dei corsi di studio determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o la tesi essere redatta in lingua straniera.
4. Il diploma o attestato finale relativo ad un corso di studi ha il medesimo contenuto e forma indipendentemente dalle modalità di organizzazione della didattica.
5. L'esame finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi di laurea scritta, elaborata in forma originale dallo Studente sotto la guida di un Relatore, e nella dimostrazione del possesso di abilità pratiche laddove previsto dagli Ordinamenti dei Corsi di Studi.
6. La preparazione della tesi, può essere realizzata anche frequentando strutture universitarie cliniche o di

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO
COORDINATI DALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.
PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

base o strutture sanitarie, nel rispetto di un programma concordato con il Relatore.

7. Le tesi devono essere assegnate tempestivamente agli studenti in seguito ad una loro richiesta, tenendo conto del loro piano di studi e delle loro aspirazioni; deve essere garantita la più ampia e aggiornata pubblicità sulle tesi in corso di svolgimento e reso noto il termine per la loro consegna.
8. Per accedere alla prova finale, lo Studente deve aver superato tutti gli esami di profitto, aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento e avere avuto una valutazione positiva in tutte le attività pratiche (laboratori, tirocini, attività formativa professionalizzante.)
9. I crediti della tesi sono acquisiti con la prova finale.
10. La Commissione di laurea, per i Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie, è composta di un numero che va da 7 ad 11 membri.
11. Le Commissioni sono nominate dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia
12. Il voto di Laurea, espresso in cento decimi, tiene conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi di acquisizione dei crediti formativi, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale. Il voto complessivo è arrotondato per eccesso.
13. Esso in particolare deriva dalla somma dei seguenti parametri:
Corsi di Laurea Magistrali delle Professioni Sanitarie
 - 1) Media esami
 - 2) Tesi
 - 3) Durata degli studi
 - 4) Lodi esami di profitto
 - 5) Scambi internazionali

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE

Art. 28 - Piano didattico di Facoltà

1. Annualmente il Consiglio di Facoltà, una volta acquisito il parere del Consiglio di Corso di studio interessato e della Assemblea di Facoltà, approva il piano di studi (didattica programmata) di tutti i Corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico e lo pubblica sul sito della Facoltà nell'area della Didattica. Il piano di studi si applica alla coorte di studenti che si immatricola nell'a.a. di riferimento.

Art. 29 - Valutazione dell'attività didattica e dei servizi della Facoltà

1. La Facoltà, sottopone a costante monitoraggio l'offerta didattica programmata ed erogata, in accordo con le competenze richiamate nell'istruzione operativa IO.00 – Assicurazione Qualità della formazione,
(http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/qualita/4%20IO%20Istruzioni%20Operative/IO.00_REV_00_del_15-05-15_AQ_della_formazione.pdf),
e con le modalità organizzative definite dall'Art. 17 del Regolamento di Facoltà
(<http://www.med.univpm.it/sites/www.med.univpm.it/files/Parte%20I%20%20Regolamento%20della%20Facolt%C3%A0%20di%20Medicina%20e%20Chirurgia.pdf>)
I risultati di tale valutazione sono sintetizzati con cadenza annuale in una relazione secondo quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento Didattico di Ateneo.
La valutazione riguarda:
 - a) i singoli insegnamenti;
 - b) i servizi offerti agli studenti dalle strutture di supporto alla didattica.e si basa su questionari compilati dagli studenti, analisi statistiche sul numero e sull'esito degli esami, giudizi dei titolari dei corsi e degli altri docenti e ricercatori impegnati nei corsi stessi, informazioni sistematiche sul rispetto dei tempi di laurea e in generale sulla corrispondenza tra previsione dell'ordinamento didattico e situazione effettiva. La valutazione tiene inoltre conto dell'esito delle discussioni in seno ai Consigli dei singoli CdS, dell'esito degli audit interni promossi dal Presidio di

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO
COORDINATI DALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.
PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO

Qualità di Ateneo, delle relazioni della Commissione Paritetica per la Didattica e il diritto allo studio e del Nucleo di Valutazione, nonché di eventuali audit esterni condotti da Enti certificatori o da Commissioni ministeriali.

3. L'Assemblea ed il Consiglio di Facoltà, attraverso l'analisi ed il rapporto di riesame svolto dai Consigli di Corso di Studio, analizzano periodicamente l'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.
4. L'Assemblea ed il Consiglio di Facoltà si impegnano ad omogeneizzare la raccolta di informazioni e l'elaborazione sia con i corsi di studio dell'Ateneo, in accordo con le indicazioni fornite dagli organi di governo e dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, sia con analoghe indagini di carattere nazionale ed internazionale.
5. Il personale impegnato nell'attività di analisi ed elaborazione finalizzata alla redazione di rapporti sulla attività didattica, che non riguardino prevalentemente il proprio insegnamento, potrà essere remunerato. Per svolgere l'attività di valutazione sopra indicata è possibile ricorrere, oltre che a personale tecnico amministrativo interno all'Ateneo, a studenti (150 ore), a personale esterno e a docenti e ricercatori della Facoltà.

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 30 - Approvazione del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n° 270, dello Statuto dell'Università (art. 48) nonché in esecuzione del regolamento Didattico d'Ateneo (art. 8).
2. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore ad avvenuta approvazione da parte del Senato Accademico secondo le procedure previste dall'art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, e viene pubblicato nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente.
3. Il presente Regolamento viene annualmente adeguato all'offerta formativa; per la sua applicazione, con riguardo a ciascun studente, e per tutta la rispettiva carriera, il testo di riferimento è quello in vigore nell'anno accademico di prima iscrizione.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

Art. 31 - Modifiche al Regolamento

1. Il presente regolamento è modificato:
 - Limitatamente alla "PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO" con decreto rettorale, previa deliberazione del Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà. Tale proposta è avanzata ad avvenuta deliberazione della Assemblea di Facoltà (Organo in cui insistono i Consigli di tutti i Dipartimenti della Facoltà – ivi compreso quello definito di riferimento) sulla base della proposta del Consiglio del Corso di studio.
 - Limitatamente alla " PARTE SECONDA: NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI STUDIO", annualmente in adeguamento all'Offerta Formativa, con delibera del Consiglio di Facoltà. Tale proposta è avanzata ad avvenuta deliberazione della Assemblea di Facoltà (Organo in cui insistono i Consigli di tutti i Dipartimenti della Facoltà – ivi compreso quello definito di riferimento) sulla base della proposta del Consiglio del Corso di studio.